
	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 1 di 16
	Documento Tecnico	

ISTITUTO d'ISTRUZIONE SUPERIORE
« N.PELLATI »
con sezioni associate
LICEO SCIENTIFICO P.N.I. – RAGIONERIA -
GEOMETRI PROGETTO CINQUE

Via IV Novembre, n. 40/42 – 14049 Nizza Monferrato (AT) C.F. 82002130050
Presidenza : - Tel. (0141) 726600 –
Segreteria Amministrativa : Tel. (0141) 721359 – Fax (0141) 721338
E-Mail : attd020006@istruzione.it
Sito: www.pellatinizza.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

a.s. 2009 - 2010

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 2 di 16
	Documento Tecnico	

Poiché è dovere di ogni studente partecipare al proprio percorso formativo e alla vita della scuola in modo responsabile, il consiglio d'Istituto stabilisce di applicare le seguenti regole, inserite nel POF, miranti a promuovere la coscienza civica, a preparare all'esercizio della democrazia, ad assolvere i doveri civili per acquisire effettiva libertà nello sviluppo intellettuale, morale, culturale e professionale della persona.

Titolo 1 (FREQUENZA -- RITARDI - GIUSTIFICAZIONE ASSENZE)

Art. 1. E' obbligatoria la frequenza regolare a lezioni ed esercitazioni. Gli alunni devono trovarsi in classe all'ora stabilita per l'inizio delle lezioni. L'ingresso a scuola è consentito 5 minuti prima.

Art. 2. Dopo l'ora fissata per l'inizio delle lezioni, gli alunni saranno ammessi in classe fino all'inizio della seconda ora, previa valutazione e autorizzazione del docente in cattedra.

In nessun caso potranno essere ammessi alle lezioni gli alunni che risultano assenti dopo l'inizio della seconda ora, a meno che non siano accompagnati dai genitori e autorizzati dal Preside o che abbiano presentato regolare richiesta il giorno precedente o a causa di eventi non dipendenti dall'allievo. In quest'ultimo caso sarà la Presidenza a valutare l'ammissione in classe.

Per quanto riguarda i ritardi sistematici e non motivati in modo adeguato, gli alunni saranno tenuti al recupero delle ore di lezione non svolte in orario extra scolastico in data stabilita dalla presidenza.


Art. 3. Nel corso della lezione lo studente non può lasciare l'aula, neppure per breve tempo, senza il permesso dell'insegnante responsabile.

E' vietato allontanarsi dall'aula per recarsi in Segreteria o in altre aule senza preventiva autorizzazione del Preside o del Docente.

Le uscite degli alunni dalle classi durante le ore di lezione devono essere regolate in modo da consentire un ordinato svolgimento delle attività didattiche: l'insegnante può autorizzare l'uscita dalla classe, non prima delle ore 9,30, ad un alunno per volta, salvo che per motivi didattici o straordinari.

Art. 4. E' possibile autorizzare permessi di uscita anticipata, non prima dell'inizio della penultima ora di lezione. Le richieste vanno presentate per l'autorizzazione in Presidenza di norma il giorno precedente e, solo per casi non prevedibili, all'inizio delle lezioni. Gli alunni maggiorenni possono richiedere il permesso di uscita anticipata solo per gravi e documentati motivi, di volta in volta valutati dalla Presidenza. Gli alunni minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati dai genitori.

Art. 5. Complessivamente le uscite anticipate e gli ingressi in ritardo, sia pur autorizzati, non possono di norma essere più di 10 nel corso dell'Anno Scolastico.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 3 di 16
	Documento Tecnico	

Art. 6. Lo studente, che per qualsiasi motivo è stato assente dalle lezioni, ha, per legge, l'obbligo di giustificare, dichiarandone il motivo. Le giustificazioni si effettuano esclusivamente mediante l'apposito libretto personale; esse devono essere firmate da un genitore se l'alunno non ha compiuto gli anni 18. La mancata giustificazione va annotata sul diario di classe e comporterà l'avviso ai genitori e l'invito a giustificare personalmente. Raggiunti cinque giorni di assenza la presidenza darà avviso alle famiglie.

Art. 7. Ogni assenza per malattia, di durata superiore a cinque giorni, deve essere accompagnata da regolare certificato medico, attestante la possibilità della riammissione a scuola.

Ogni altra assenza di cinque o più giorni dovrà essere giustificata personalmente dai genitori.

Attualmente, a.s. 2009/2010, per disposizioni della Regione Piemonte tale certificato non è più richiesto.


Art. 8. La giustificazione, regolarmente firmata, deve essere presentata all'insegnante della prima ora di lezione che la annota sul registro di classe.

Art. 9. Il Preside o un suo delegato ha facoltà di richiedere agli interessati o ai loro genitori ulteriori chiarimenti e di considerare eventualmente non giustificata l'assenza.

Art. 10. Le assenze ingiustificate, le assenze troppo numerose, e la ripetuta mancanza di puntualità costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tenere conto, nell'attribuzione del voto di condotta e del credito scolastico.

Art. 11. Il Preside segnala alle famiglie i casi di numerose assenze o di dubbia giustificazione. In caso di assenze collettive o di gruppi consistenti di alunni, che coinvolgono una o più classi, la Presidenza valuterà l'opportunità di informare le famiglie o di convocare i Consigli di classe.

Art. 12. In caso di sciopero o di assemblea sindacale del personale docente, la Scuola informa preventivamente le famiglie delle variazioni dell'orario scolastico.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 4 di 16
	Documento Tecnico	

Titolo 2 (COMPORAMENTO)

Art. 13. Il rispetto della persona è essenziale. Ognuno ha quindi il dovere di comportarsi in modo corretto e rispettoso, anche sul piano formale, nei confronti del personale della scuola e dei compagni. Anche l'abbigliamento deve essere consono ad un luogo pubblico di lavoro.

Art. 14. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità nella vita della scuola.

Art. 15. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi, nella vita scolastica, in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Art. 16. La disciplina è affidata all'autocontrollo degli studenti e alla responsabile vigilanza dei docenti, del personale non docente e del Preside.

Art. 17. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.


Art. 18. In classe ogni allievo deve avere quanto occorre per il regolare svolgimento delle lezioni.

Art. 19. Le notizie dettate sul diario o ufficialmente comunicate ed il profitto scolastico registrato sul libretto personale devono essere riferiti dagli alunni ai propri genitori. In ogni caso si intende che l'autorità scolastica ha assolto l'obbligo di eseguire una comunicazione con la dettatura del testo in classe e l'apposizione della firma dell'insegnante sul registro delle comunicazioni.

Art. 20. Gli alunni sono ricevuti dal Preside e dai Professori per richieste, accordi e colloqui vari inerenti alla vita scolastica, di regola in momenti liberi dalle lezioni.

Art. 21. A norma delle vigenti disposizioni, è vietato fumare nell'ambito dell'edificio scolastico.

Art. 22. L'uso del telefono pubblico è consentito agli alunni in caso di necessità, mentre è tassativamente vietato l'uso del telefono cellulare durante le ore di svolgimento delle lezioni. E' anzi fatto obbligo a tutti di spegnere i telefoni cellulari durante le ore di lezione. Durante lo svolgimento dei compiti in classe il docente può far depositare i cellulari sulla cattedra. E' altresì vietato eseguire foto, registrazioni o filmati, anche tramite MMS o Web, senza l'espresso consenso delle persone interessate.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 5 di 16
	Documento Tecnico	

Vedasi ALLEGATO A del presente regolamento.

Art. 23. Durante l'intervallo gli alunni possono circolare nei corridoi, o nei locali della mensa ; il servizio di vigilanza è affidato ai docenti di turno e ai non docenti.

Art. 24. Durante i cambi dell'ora gli alunni devono restare nelle proprie classi, tenere un comportamento corretto, responsabile; di conseguenza non devono disturbare né circolare e sostare nei corridoi , né accedere ai distributori di bevande e merendine. Nell'ora che segue l'intervallo gli alunni non devono uscire dalla classe se non per necessità, per dare modo ai Collaboratori scolastici di pulire bagni, corridoi e scale.

Nel caso di ricorso al piano di smistamento degli alunni di una classe in gruppi, gli alunni dovranno

- a) prendere visione del piano allegato al registro di classe;
- b) recarsi nella classe di destinazione; gli alunni del triennio portando con sé la propria sedia mentre gli alunni del biennio troveranno già le sedie nell'aula di destinazione;
- c) assistere alla lezione in svolgimento nelle classi o provvedere a studio personale senza recare disturbo all'attività didattica in svolgimento;

Art. 25. Nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane non essendo possibile organizzare alcuna vigilanza, la scuola è da considerarsi chiusa ed è quindi esonerata da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa. Gli alunni, pertanto, dovranno più che mai dimostrare la propria maturità personale.


Art. 26. Durante gli spostamenti dalle aule alle palestre o ai laboratori, gli studenti sono tenuti a non recare disturbo alle altre classi.

Art. 27. L'Istituto non risponde di beni, preziosi, oggetti personali lasciati incustoditi, dimenticati , pur cercando di evitare il più possibile fatti incresciosi di furto.

Ogni allievo sarà responsabile del banco a lui assegnato e deve prendere posto così come indicato dal registro di classe. Nelle aule speciali tale banco sarà individuato con lo stesso numero dell'elenco alfabetico del Registro di Classe.

Art. 28. Gli studenti hanno l'obbligo di prendere visione e di rispettare i regolamenti affissi nei laboratori, nella biblioteca, in palestra .

Gli alunni che deteriorano il materiale e le attrezzature scolastiche sono tenuti al risarcimento del danno ai sensi della C.M. n° 177 del 4 luglio 1975.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 6 di 16
	Documento Tecnico	

Titolo 3 (VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE)

Art. 29. In materia di viaggi di istruzione e visite guidate si fa riferimento alla normativa vigente sia per ciò che concerne il limite massimo di giorni da destinarsi a tali attività, sia per ciò che riguarda le procedure di richiesta di preventivi e scelta dell'Agenzia vincitrice dell'appalto.

Art. 30. L'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione viene curata dalla Commissione nominata dal Collegio dei Docenti. Sarà cura dei Consigli di Classe proporre viaggi il cui costo non sia discriminante per la partecipazione degli alunni agli stessi.

Ai genitori viene inviato un modulo di accettazione con indicazione della meta, della data e dell'importo approssimativo del viaggio. Il modulo viene restituito firmato alla Commissione la quale, per i viaggi di più giorni, potrà richiedere una caparra minima a garanzia della effettiva volontà dell'alunno di partecipare all'attività proposta. Non si assicura la restituzione della stessa in caso di rinuncia al viaggio in tempi successivi.

Sul computo delle adesioni ricevute la commissione richiederà i preventivi e, dopo l'assegnazione del viaggio da parte del Dirigente all'Agenzia, le cui proposte saranno state preventivamente analizzate dalla Commissione stessa, si trasmetteranno agli alunni il costo effettivo del viaggio ed il programma di massima. L'indicazione degli hotel e la divisione in camere verrà comunicata poco prima della partenza.

Art. 31. Viaggi di Istruzione e Visite guidate devono necessariamente essere deliberate dal consiglio di classe su proposte della Commissione.

Sei è il numero massimo di giorni destinati ai viaggi d'istruzione.


Anche le visite guidate, nel numero deciso da ogni Consiglio di classe, ma non superiore a tre, potranno avere eccezionalmente come meta una località straniera limitrofa di chiaro interesse culturale. (7 giorni max.)

Le uscite didattiche potranno essere in numero libero, purchè coerenti col percorso didattico o con un progetto specifico.

Art. 32. Ogni classe può partecipare a viaggi di istruzione se almeno i 2/3 degli alunni regolarmente frequentanti ha dato la propria adesione, salvo deroghe approvate dal Consiglio d'Istituto.

Gli alunni stranieri saranno tenuti a dichiarare la loro posizione circa il permesso di soggiorno, su modulo predisposto.

Gli alunni che non partecipano al viaggio di istruzione frequentano regolarmente le lezioni e, se assenti, presentano debita giustificazione. Possono essere esclusi dalla partecipazione ai viaggi alunni o classi che abbiano avuto sanzioni disciplinari gravi.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 7 di 16
	Documento Tecnico	

Le visite guidate devono avere la partecipazione di tutti gli allievi. La scuola interverrà finanziariamente in caso di difficoltà delle famiglie.

Art. 33. Gli accompagnatori devono essere designati dal Consiglio di Classe, previa dichiarazione di disponibilità, uno ogni 15 alunni o frazione inferiore o per classe, più un accompagnatore di riserva. Di norma, un insegnante può accompagnare in viaggio di istruzione soltanto una classe; in caso di un numero di accompagnatori insufficiente il Dirigente potrà decidere, di volta in volta, se chiedere ad alcuni insegnanti disponibili di accompagnare più viaggi di istruzione. Qualora non ci siano insegnanti di classe disponibili ad accompagnare le visite guidate o i viaggi di istruzione, potrà essere nominato un docente di un'altra classe. I docenti accompagnatori hanno l'obbligo di una attenta e assidua vigilanza a norma della C.M. 92/291, Titolo 8 comma1.

Gli accompagnatori presenteranno una relazione a conclusione del viaggio.


Non si possono organizzare viaggi nell'ultimo mese di lezione, mentre sarà possibile effettuare visite guidate.

I viaggi saranno perfezionati e autorizzati quando la scuola sarà in possesso di tutti i documenti previsti dalla normativa (manleve, firme docenti accompagnatori) e sul conto corrente sarà stato versato l'importo complessivo.

Art. 34. Gli alunni che dovessero recare danno a strutture ed oggetti o che si comportassero in modo non consono, saranno sottoposti alle stesse sanzioni previste per atti di vandalismo o indisciplina nei locali scolastici.

I docenti accompagnatori saranno tenuti a segnalare al Dirigente e alle famiglie direttamente interessate qualsiasi caso accertato di uso illecito di droghe o abuso di alcool

Nei casi di comportamento comunque scorretto, il Consiglio di classe valuterà l'adozione di eventuali sanzioni.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 8 di 16
	Documento Tecnico	

Titolo 4 (RIUNIONI ED ASSEMBLEE)

Art. 35. Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità:

Assemblee di classe: possono essere svolte una volta al mese, durante le ore di lezione, previa autorizzazione dei docenti interessati, che svolgono comunque attività di sorveglianza, a rotazione, nei limiti di due ore. La richiesta, con l'ordine del giorno, va presentata almeno cinque giorni prima al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe, che cureranno la redazione del verbale.

Assemblea d'Istituto: può venire convocata mensilmente su richiesta degli studenti. La richiesta, con l'ordine del giorno, va presentata almeno dieci giorni prima al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di Istituto. L'assemblea deve essere regolamentata dagli stessi rappresentanti.

In sostituzione delle assemblee d'istituto si possono organizzare tre giorni di COGESTIONE, previo un protocollo di intesa tra una commissione di docenti e i rappresentanti degli alunni: deve essere un'occasione per aprire la scuola al territorio, ad ex-allievi, ad esperti nei campi che vengono considerati di maggior interesse per gli alunni.

Gli studenti possono avanzare richieste straordinarie di riunioni in caso di questioni urgenti o non procrastinabili. La Presidenza, valutate le questioni urgenti, si riserva di concedere richieste straordinarie di riunioni.


Art. 36. Gli studenti che non intendono presenziare all'assemblea studentesca, non possono allontanarsi dalla scuola, ma debbono restare in aula. Se il loro numero è inferiore a 6 possono essere aggregati ad altre classi. Gli allievi aggregati, fino ad un massimo di 30 saranno assistiti dal docente con maggior numero di allievi. Gli alunni che partecipano all'Assemblea, vi rimangono fino allo scioglimento della stessa.

Art. 37. Gli studenti hanno diritto di manifestare il proprio pensiero con la parola e lo scritto; possono nell'ambito dell'Istituto, esporre negli spazi stabiliti fogli e scritti che siano testimonianza della loro partecipazione alla vita della scuola.

Ad evitare violazioni di legge i fogli menzionati saranno sottoposti preventivamente al controllo vincolante della presidenza.

Art. 38. Gli studenti non hanno diritto allo sciopero.

La Scuola, disposta a tollerare una o due manifestazioni studentesche annuali, SE A CARATTERE NAZIONALE, punirà forme di protesta che comportino l'astensione dalle lezioni con la decurtazione di giorni dalle Assemblee di istituto o dalla Cogestione ed, esauriti questi, dai viaggi di Istruzione.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 9 di 16
	Documento Tecnico	

Titolo 5 (DISCIPLINA)

Art. 39. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità dello studente nei confronti della comunità in cui interagisce.

Art. 40. La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima informato sulla natura delle mancanze che gli vengono contestate ed invitato ad esporre le proprie ragioni.

Le sanzioni ricevute non influiscono sulla valutazione del profitto, ma possono condizionare l'assegnazione dei crediti formativi.

Art. 41. Lo studente ha diritto alla libera manifestazione delle proprie rivendicazioni, purché ciò avvenga in maniera corretta e nel rispetto dell'interlocutore.

Art. 42. In caso di mancato rispetto del regolamento d'Istituto o di infrazioni che compromettono il regolare andamento dell'attività scolastica, gli studenti sono soggetti alle seguenti sanzioni:

- a) ammonizione scritta sul registro di classe dal docente e/ o dal Dirigente d'Istituto;
- b) sospensione dalle attività scolastiche da uno a cinque giorni dal Preside per conto del Consiglio di classe e da uno a quindici giorni direttamente dal Consiglio di Classe;
- c) allontanamento dalla comunità scolastica (Giunta Esecutiva d'Istituto).

Art. 43. Sanzioni di tipo a:


- mancato rispetto del Regolamento interno;
- comportamento scorretto nei confronti degli altri;
- lieve danneggiamento volontario di strutture (es. scritte sui banchi e sulle pareti)

Sanzioni di tipo b:

- comportamento e linguaggio gravemente offensivo oltre che lesivo della dignità altrui o della privacy (docenti, personale non docente, compagni);
- offese al decoro personale e alle istituzioni;
- danneggiamento volontario di macchinari, sussidi scolastici o suppellettili;
- furti commessi nell'Istituto o durante stages e visite didattiche;
- uso personale di stupefacenti nell'Istituto o durante stages e visite didattiche;
- minacce e percosse.

Sanzioni di tipo c:

- reati rientranti nella competenza degli organi giudiziari, laddove si renda pericolosa la presenza a scuola dello studente responsabile.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 10 di 16
	Documento Tecnico	

Art. 44. E' parte integrante del presente regolamento l'allegata TABELLA A (schema esemplificativo delle sanzioni erogate).


Art. 45. I provvedimenti disciplinari adottati dal capo istituto devono essere annotati, con le ragioni addotte dallo studente, sul registro dei verbali della classe di appartenenza.

Art. 46. Gli studenti che ricevono più di tre sanzioni di tipo a saranno condizionati, in senso negativo, ai fini dell'attribuzione di crediti scolastici, nella misura stabilita da ciascun Consiglio di classe.

Art. 47. Entro quindici giorni dalla comunicazione dell'irrogazione di tipo a e b, lo studente interessato può ricorrere alla Commissione di Garanzia che delibererà, ascoltate le parti, entro quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Per le sanzioni di tipo c i ricorsi sono regolamentati dal comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 .

Art. 48. Per tutto quanto non citato nel presente regolamento vale quanto disposto dal DPR249/98.

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 11 di 16
	Documento Tecnico	

Titolo 6 (COMMISSIONE DI GARANZIA)

Art. 49. La Commissione di Garanzia, in carica per un anno scolastico, è composta da uno studente (scelto tra gli eletti nel Consiglio di Istituto), un docente (nominato dal Consiglio d'Istituto), un membro del personale ATA (scelto tra i due eletti nel Consiglio di Istituto), un genitore (eletto nel Consiglio di Istituto) ed è presieduta dal Capo Istituto o da un suo Collaboratore.

Art. 50. La Commissione di garanzia si riunisce entro 5 giorni dalla presentazione del ricorso su convocazione del presidente e, raccolti tutti gli elementi utili, decide entro 8 giorni dalla prima convocazione.

Art. 51. La Commissione di garanzia, su richiesta degli interessati, decide anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del regolamento contenuto nel DPR n. 249/98.



	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 12 di 16
	Documento Tecnico	


TABELLA A

SANZIONI DISCIPLINARI EROGATE AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA E DELL' ART.328, COMMI 2 E 4 DEL D.L.VO 16 APRILE 1994, N. 297

NATURA DELLE MANCANZE		ORGANO COMPETENTE	PUNIZIONI DISCIPLINARI
1.	Mancanza ai doveri scolastici Negligenza abituale	Insegnante	<ul style="list-style-type: none"> • Ammonizione verbale • Comunicazione alla famiglia tramite diario personale • Assegnazione di lavoro extra
2.	Ritardi sistematici non giustificati Assenze ingiustificate	Preside	<ul style="list-style-type: none"> • Informazione ed eventuale convocazione dei genitori. • Dopo 10 eventi nota sul registro di classe. • Se permane il comportamento: 1 g. di sospensione attiva, a crescere fino a 5 gg.
3.	Disturbo al regolare svolgimento delle lezioni	Insegnante	Come al primo punto Annotazione sul registro di classe
		Preside	Valutazione dell'annotazione Ammonizione verbale, ammonizione scritta, convocazione genitori e sospensione fino a cinque giorni per conto del consiglio di classe.
		Consiglio di classe	Esclusione dai viaggi di istruzione. Provvedimento di sospensione superiore a cinque giorni
4.	a) Mancato rispetto della pulizia dei locali e delle aree esterne dell'edificio scolastico .	Preside	Rimozione dei rifiuti lasciati con l'assistenza di un collaboratore scolastico da parte dei responsabili o, quando non individuati , da due rappresentanti per classe, a turno.
	b) Trasgressione delle norme che regolano i	Preside	<u>1 g. di sospensione; rimozione dell'auto a carico del trasgressore. Comportamenti recidivi: incrementano i gg. di</u>

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 13 di 16
	Documento Tecnico	

	parcheggi interni		<u>sospensione</u>
	c) Danneggiamento a strutture e attrezzature scolastiche d) vandalismo		Riparazione economica e , se possibile, materiale del danno. Qualora non sia possibile individuare il responsabile, ma solo la classe, o il corso di appartenenza, questa ne risponde in solido.
5.	a) Fatti che turbino il regolare andamento della scuola per offesa al decoro personale, alla religione e alle istituzioni per offese alla morale e per oltraggio all'istituto o all'insegnante.	Consiglio di classe.	Sospensione sino a quindici giorni (la punizione può essere eventualmente commutata con richiesta della riparazione del danno o con attività a favore della comunità scolastica)
	b) Atti di bullismo	Consiglio di classe	Attività a favore della comunità scolastica
	c) Violazione della privacy (foto o registrazioni o filmati, anche tramite MMS o Web, senza l'espresso consenso delle persone interessate)	Preside	Vedasi ALLEGATO A
6.	Manomissione degli impianti di sicurezza	Preside per sanzioni fino a gg. 5 Giunta	<u>Utilizzo abusivo delle porte di sicurezza: gg 1-2 di sospensione; gravi manomissioni (sabotaggio del sistema di allarme, manomissione degli estintori, ecc): denuncia ai Carabinieri con sospensione di oltre i 15 gg, eventuale espulsione dall'Istituto (in base alla gravità)</u>
7.	Reato di particolare gravità e qualora vi sia pericolo per l'incolumità delle persone	Consiglio di classe e Giunta Esecutiva	Allontanamento dalla comunità scolastica sino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di accertata incompatibilità ambientale .

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 14 di 16
	Documento Tecnico	

Le sospensioni si intendono, salvo diversa decisione, di tipo attivo, ovvero commutate in ore di lavoro utile alla scuola, organizzato con la vigilanza di un collaboratore scolastico. Lavori possibili, a titolo d'esempio, riguardano il riordino di libri in biblioteca, la pittura di un aula o corridoio, un intervento di semplice pulizia di ambienti.

Il presente regolamento si ispira al principio formativo della sanzione in quanto strumento di richiamo del valore delle regole condivise. Ribadisce la prospettiva formativa e opera in vista della crescita civile di coloro che vivono nella nostra comunità educante. Il "Patto di corresponsabilità" recepisce il seguente regolamento.

Allegato A del Regolamento d'Istituto

USO DI DISPOSITIVI CHE CONSENTONO DI ACQUISIRE DATI IN FORMATO AUDIO, VIDEO o IMMAGINI. SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE IN CASO DI VIOLAZIONE

Riferimenti normativi :


“Codice in materia di protezione dei dati personali” approvato con d.lgs. 30 giugno 2003 n° 196. Art.2 ,comma 2 del D.P.R. 24 giugno 1998 n°249 (c.d.“Statuto delle studentesse e degli studenti”). Circolare Prot. n° .30/DIP /segr. Del 15 marzo 2007. Direttiva n°104 del 30 novembre 2007.

Considerato l'art. 22 del regolamento di Istituto attualmente in vigore che recita.....”L’uso del telefono pubblico è consentito agli alunni in caso di necessità, mentre è tassativamente vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di svolgimento delle lezioni.. E’ fatto obbligo a tutti di spegnere il telefono cellulare durante le ore di lezione. Durante lo svolgimento dei compiti in classe il docente può far depositare i cellulari sulla cattedra” .

Considerata la Direttiva n° 104 del 30 novembre 2007 , si ritiene doveroso integrare l’art. 22 di cui sopra nei seguenti termini:

E’ vietato l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici, da parte degli studenti o di altri soggetti, allo scopo di acquisire o “carpire “ dati in formato audio, video o immagine che riproducono registrazioni vocali o filmati o fotografie digitali riconducibili a persone , studenti , docenti ,o altri soggetti, che operano all’interno della comunità scolastica .

Considerato che i dati in questione si configurano come “dati personali” e in alcuni casi “dati sensibili”; considerato che l’acquisizione dei dati sopramenzionati in molti casi non è riconducibile allo svolgimento di attività didattiche;

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 15 di 16
	Documento Tecnico	

considerato che i dati di cui sopra vengono frequentemente divulgati talvolta verso un pubblico “indistinto” di fruitori mediante l’utilizzo dei sistemi telematici e della rete INTERNET ;

considerato che spesso tale divulgazione ha finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, anche minori di età, e docenti come noto da recenti episodi di cronaca;

Si stabilisce che


La diffusione o la comunicazione di dati personali, specie se ad una pluralità di destinatari, può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata ed abbia manifestato il suo consenso in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati, con particolare riferimento all’eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente (artt. 13 e 23 del Codice della Privacy). Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta, fermo restando comunque il divieto di divulgare dati sulla salute.

Ciò significa che gli studenti, i docenti o altri soggetti della comunità scolastica che vorranno scattare delle fotografie o effettuare registrazioni audio o video all’interno delle istituzioni scolastiche, con il proprio telefono cellulare o altri dispositivi, e successivamente utilizzare, divulgare , inviare i dati personali acquisiti ,sono obbligati a porre in essere due adempimenti:

- A) si deve informare la persona interessata circa: le finalità e le modalità del trattamento dei dati; i diritti di cui è titolare in base all’art. 7 del Codice; gli estremi identificativi di colui che usa il dispositivo.
- B) si deve acquisire il consenso dell’interessato. Nel caso in cui il trattamento riguardi dati di tipo sensibile occorre acquisire il consenso scritto, fermo restando il divieto di divulgare i dati sulla salute.

PERTANTO

- 1) La violazione di tale divieto si configura come un’infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite sanzioni.
- 2) Le sanzioni disciplinari applicabili sono state individuate dal nostro Istituto in modo tale da garantire, con rigore ed in maniera efficace , il rispetto delle regole, della cultura della legalità e della convivenza civile.
- 3) Il divieto di utilizzare il telefono cellulare e i dispositivi sopramenzionati durante le attività di insegnamento e di apprendimento, vale anche per il personale docente e ATA come già previsto dalla C.M. n° 362 del 25 agosto 1998.
- 4) Docenti , personale amministrativo e personale ausiliario hanno doveri deontologici e professionali sia di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici, che di tempestiva segnalazione di eventuali infrazioni alle autorità competenti .

	REGOLAMENTO D'ISTITUTO	D.T. 03 Rev. 0 Pag. 16 di 16
	Documento Tecnico	

SANZIONI DISCIPLINARI E PECUNIARIE

- 1) a) Utilizzo del telefono cellulare senza registrazione audio e/o video durante le ore di lezione;
b) utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi con registrazione audio e/o video all'interno degli spazi scolastici, senza l'autorizzazione di un docente o del D.S., per uso personale e quindi senza obblighi di informativa e di acquisizione del consenso in materia di trattamento dei dati personali.

In base all'art. 22 del Regolamento di Istituto le sanzioni disciplinari previste sono quelle citate nell'art. 40 e prevedono : la prima volta un'ammonizione scritta sul registro di classe da parte del docente o del D.S. ; se l'alunno è recidivo scatta la sospensione dalle attività scolastiche da 1 a 5 giorni a discrezione del C. di C.

- 2) Utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi con registrazione audio e/o video senza l'autorizzazione di un docente o del D.S. :

se tale utilizzo avviene all'interno degli spazi scolastici o all'esterno durante i periodi di svolgimento di attività formative come visite guidate ,viaggi di istruzione o manifestazioni sportive o culturali previste da qualche progetto della scuola, allo scopo di divulgare fotografie, filmati o registrazioni aventi per oggetto episodi verificatisi nelle situazioni di cui sopra , nel caso in cui la diffusione rechi:

I) Abuso dell'immagine altrui (art. 10 del Codice Civile)

II) “ pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata”(art. 97 comma 1, della legge 22/4/1941 n°633) che possono riguardare in particolare:

a) l'indebita raccolta, la rivelazione e la diffusione di immagini attinenti alla vita privata.....(art. 615-bis codice penale);

b) il possibile reato di ingiurie, in caso di particolari messaggi inviati per offendere l'onore o il decoro del destinatario (art. 594 codice penale);

c) le pubblicazioni oscene (art. 528 codice penale);

d) la tutela dei minori riguardo al materiale pornografico (artt. 600-ter codice penale; legge 3 agosto 1998, n°269)

In base all'art. 22 del Regolamento di Istituto le sanzioni disciplinari previste sono quelle citate nell'art. 40 ed elencate al punto 1) ; inoltre in mancanza degli adempimenti A) e B) sopra citati possono scattare le sanzioni per omessa o inidonea informativa (art. 161 D.LGS. 196/03)) :sanzione amministrativa da parte del Garante della Privacy da €3.000,00 a €18.000,00 ; per dati sensibili o giudiziari o per trattamenti con rischi specifici (art. 17) da €5.000,00 a €30.000,00, sanzione aumentata sino al triplo se inefficace in ragione della capacità economica del contravventore.